



CU 44 C5

**Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti**

**COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)

**Stagione Sportiva 2025-2026**  
**Comunicato Ufficiale N°44 del 13/10/2025**  
**Attività di Calcio a Cinque**

**INDICE**

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, ALESSANDRO CAVANNA, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., CESARE CORSETTI nella seduta del 13.10.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## COPPA ITALIA C5 MASCHILE C5

### GARE DEL 7/10/2025

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **gara del 7/10/2025 PARMA LETALE - F.C. PALOMBARA**

Il Giudice Sportivo, preso atto del ricorso trasmesso dalla Società ASD Parma Letale, nei termini previsti dalle Norme Federali vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore Mancini Francesco (nato il 06/08/1996) della Società FC Palombara, non avendo scontato la squalifica comminatagli con il C.U. n.82 del 30/10/2024

Per l'effetto, chiede la vittoria della gara a tavolino

##### **Il reclamo è fondato**

Infatti, il citato calciatore Mancini Francesco (all'epoca tesserato con la Forte Colleferro c5 ASD), risulta in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di n°1 gara (per recidiva in ammonizione-II infrazione) inflittagli con in CU n°82 del 30/10/2024 per la gara disputata il 23/10/2024.

Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore Mancini Francesco alla gara in oggetto, ai sensi dell'art.7, paragrafo 3, del C.U. n°27 del 07/08/2025 del C.R. Lazio - LND

##### **DELIBERA**

- A) Di accogliere il ricorso proposto dalla Società ASD Parma Letale;
  - B) Di irrogare alla Società FC Palombara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6, nonché l'ammenda di Euro 100.00;
  - C) Di escludere la Società FC Palombara dal proseguo della manifestazione;
  - D) Di inibire il Dirigente accompagnatore, Sig. Silvi Edoardo (Società FC Palombara), fino al 30/10/2025;
  - E) Di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore Mancini Francesco;
- Il contributo va restituito.

IL GIUDICE SPORTIVO  
(Alessandro Cavanna)

Pubblicato in Roma 13 Ottobre 2025

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantaggiato